



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Rifiuti bonifiche

### **Autorizzazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 447 del 23/01/2019

Fasc. n 9.11/2018/887

**Oggetto: Aneco S.r.l.. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Settimo Milanese (MI) - Via Mecalli n. 27. Art. 208 del d.lgs. 152/06.**

### **IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

#### **Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” ed in particolare l’art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 269/2018 del 13.11.2018);
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 269/2018 del 13.11.2018);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali”;
- il comma 5 dell’art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/1/2018, avente al oggetto “Approvazione del ‘Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza’ per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020” - Ob. n. 16409;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), richiamato altresì il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice di protezione dei dati personali” per le parti non in contrasto con il Regolamento

- europeo sopra citato”;
- il D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
  - i decreti del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e- R.G. 207/2018 del 7 settembre 2018 avente ad oggetto “Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018”;

**Richiamata** la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), risultano essere stati assolti.

**Considerato** che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

**Preso atto** delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

**Visti:**

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

**Premesso** che la Società Aneco S.r.l. con sede legale ed impianto in Settimo Milanese (MI) - Via Mercalli n. 27 è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Disposizione Dirigenziale R.G. n. 6664/2009 del 24.04.2009, avente ad oggetto: “ANECO S.r.L., con sede legale nel Comune di Settimo Milanese (MI), via Mercalli n.27. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da ubicare nel Comune di Settimo Milanese (MI), via Mercalli n.27, nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R3, R4, R5), di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. D.Lvo 152/06 e smi.”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 5921/2015 del 2.05.2015 avente ad oggetto: “ANECO S.r.L., con sede legale ed impianto in Settimo Milanese (MI), Via Mercalli n. 27. Approvazione variante non sostanziale dell'autorizzazione relativa all'impianto di gestione rifiuti ubicato nel Comune di Settimo Milanese, Via Mercalli n. 27, autorizzato dalla Provincia di Milano con Autorizzazione Dirigenziale n. 161/09 del 24/04/2009, R.G. n. 6664/09. Art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 7767/2015 del 14.09.2015 avente per oggetto: “ANECO S.r.L., con sede legale ed impianto in Settimo Milanese (MI), Via Mercalli n. 27. Presa d'atto della planimetria inviata dalla Società Aneco S.r.L. e relativa all'impianto di gestione rifiuti ubicato nel Comune di Settimo Milanese, Via Mercalli n. 27, autorizzato dalla Provincia di Milano con Autorizzazione Dirigenziale n. 161/09 del 24/04/2009, R.G. n. 6664/09. Art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 4873/2016 del 30.05.2016 avente per oggetto: “Aneco S.r.l. con sede legale ed operativa in Comune di Settimo Milanese (MI) - Via Mercalli n. 27. Autorizzazione alla variante non sostanziale dell'impianto di cui all'autorizzazione rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. R.G. 6664 del 24.09.2009 e s.m.i.. D.Lgs. 152/06 - art. 208”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 3496/2018 del 16.05.2018 avente per oggetto: “ANECO S.r.l.. Variante non sostanziale dell'impianto sito in Settimo Milanese (MI) - Via Mercalli n. 27, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.”;

**Vista** l'istanza presentata dall'Impresa Aneco S.r.l. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 25.09.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 222748) volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto sito in Settimo Milanese (MI) - via Mercalli n. 27;

**Vista** la nota dell'1.10.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 227645), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., con richiesta di parere agli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati;

**Considerato** che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

**Dato atto** che in relazione alla sopraccitata nota risultano pervenuti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- il Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano, in data 30.10.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 249863), ha trasmesso l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di seconda pioggia in pozzo perdente;
- il Comune di Settimo Milanese, in data 19.10.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 243229), ha espresso parere favorevole condizionato alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza, con presidio nell'arco delle 24 ore, sia all'interno dello stabilimento che, compatibilmente con la normativa vigente in materia di privacy, sugli accessi al capannone e alla realizzazione di adeguato sistema di rilevazione e allarme in caso d'incendio;
- ATS della Città Metropolitana di Milano, in data 30.10.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 250464), esaminata la documentazione, comunica che non ha osservazioni in merito;
- l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, in data 19.12.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 295035), ha trasmesso l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;

**Atteso** che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione dell'autorizzazione di rinnovo all'Impresa Aneco S.r.l. dell'impianto sito in Settimo Milanese (MI) - via Mercalli n. 27;

**Dato atto** che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 2.666,00.= ricevuta del versamento effettuato il 12.09.2018;

**Determinato**, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 57.522,85.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Aneco S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 459,21.= (26 mc x € 176,62 x 10%);
- messa in riserva (R13) di mc di rifiuti pericolosi, pari a € 918,45.= (26 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 35.500,62. = (201 mc x € 176,62);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi pari ad € 37.795,75. = (107 mc x € 176,62);
- recupero (R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 2.850 t/anno (9,5 t/g), pari a € 21.195,38.=;
- Importo rideterminato per certificazione ISO 14001 pari a € 57.522,85.=;

**Precisato** che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;

**Richiamati** i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 23.01.2019 (prot. n. 17802) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici in pozzi perdenti: Risultanze dell'istruttoria del 30.10.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 249863);
- Allegato Scarichi idrici in pubblica fognatura: Allegato Tecnico ATO del 19.12.2018 (prot. ATO n. 17198);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Planimetria Generale con layout produttivo e schema di fognatura stato di progetto" - tav. n. 01 del settembre 2018";

**Tutto ciò premesso,**

## **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 6664/2009 del 24.04.2009, e s.m.i. all'Impresa Aneco S.r.l. con sede legale in Settimo Milanese (MI) - Via Mercalli n. 27, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per la gestione dell'impianto sito in Settimo Milanese (MI) - Via Mercalli n. 27, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 23.01.2019, nell'Allegato Tecnico del Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano, nell'Allegato Tecnico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

## FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza al **24 aprile 2029**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. è determinato in **€ 57.522,85.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Aneco S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004 **entro il termine di scadenza della precedente autorizzazione ed avrà efficacia dalla medesima data**;
4. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
5. la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001/EMAS, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore;
6. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;

7. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
8. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;
9. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
10. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
11. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
12. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

## INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Aneco S.r.l., al Comune di Settimo Milanese, ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza e A.T.S. territorialmente competenti, all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore rifiuti e bonifiche ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali". I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città

- Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
  - contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL  
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
**Dott. Emilio De Vita**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria:Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 0117497145101,

€1,00: 0117669222320; 01171263846126; 0117497145156; 0117497145145; 01160640403968;

Fascicolo 9.11/2018/887

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:  
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI  
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

**Oggetto: Aneco S.r.l. con sede legale ed insediamento in Settimo Milanese (MI), Via Mercalli n. 27. Rinnovo dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto di recupero (R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.**

**1. ANAGRAFICA**

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI04683Z
RAGIONE SOCIALE	Aneco S.r.l.
C.F./P.IVA	05522320968
SEDE LEGALE	Settimo Milanese (MI) - Via Mercalli n. 27
SEDE OPERATIVA	Settimo Milanese (MI) - Via Mercalli n. 27
CODICE ATECO	49.41

**2. LOCALIZZAZIONE**

Foglio catastale	21
Particella catastale	n. 123
Gauss Boaga x	1504555
Gauss Boaga y	5034630
Via/Piazza/Località	Via Mercalli n. 27
Comune	Settimo Milanese
Provincia	MI

**3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO**

- 3.1 Istanza pervenuta il 25.09.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 222748);
- 3.2 Avvio del procedimento il 1.10.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 227645);
- 3.3 Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perché trattasi di rinnovo tal quale;
- 3.4 Conferenze di servizi non sono state indette perché trattasi di rinnovo tal quale;
- 3.5 Sospensioni del procedimento dal 1.10.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 227645) al 19.12.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 295035);

**4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:**

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

## 5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 483 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Planimetria Generale con layout produttivo e schema di fognatura stato di progetto" - tav. n. 01 del settembre 2018.

L'attività prevede la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) e da sottoporre all'operazione di recupero (R12), e successivamente essere inviati ad impianti terzi per essere smaltiti o recuperati. I rifiuti sono rappresentati da rifiuti misti. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

## 6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

### 6.1 conferiti da terzi:

**6.1.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 26 mc;

**6.1.2** messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 26 mc;

**6.1.3** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 175 mc;

**6.1.4** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi: 107 mc;

### 6.2 derivanti dall'attività di trattamento:

**6.2.1** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 26 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12) sono pari a 2.850 tonnellate anno e 9,5 ton giorno quantitativo massimo;

8. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
				R13	R12	D15
020304		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D	X		X
020601		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D	X		X
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	D	X		X
040109		rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D	X		X
060314		salì e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	D	X		X
060315	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	B	X		X
060316		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	D	X		X
060404	*	rifiuti contenenti mercurio	B	X		X
060502	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	B	X		X
060503		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	D	X		X
060702	*	carbone attivato dalla produzione di cloro	B	X		X
061302	*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)	B	X		X
070408	*	altri fondi e residui di reazione	B	X		X
070413	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	B	X		X
070508	*	altri fondi e residui di reazione	B	X		X
070510	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	B	X		X
070511	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	B	X		X
070512		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di	D	X		X



CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
				R13	R12	D15
		cui alla voce 070511				
070513	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	B	X		X
070608	*	altri fondi e residui di reazione	B	X		X
080111	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	B	X		X
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	D	X		X
080113	*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	B	X		X
080114		fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	D	X		X
080117	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	B	X		X
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	D	X		X
080121	*	residui di vernici o di sverniciatori	B	X		X
080201		polveri di scarto di rivestimenti	D	X		X
080312	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	B	X		X
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	D	X		X
080314	*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	B	X		X
080316	*	residui di soluzioni chimiche per incisione	B	X		X
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	B	X		X
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	D	X		X
080409	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	B	X		X
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	D	X		X
080411	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	B	X		X
080412		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	D	X		X
090107		carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D	X		X
090108		carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	D	X		X
100207	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	B	X		X
100210		scaglie di laminazione	D	X		X
101006		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	D	X		X
101112		rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	D	X		X
110116	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	B	X		X
120101		limatura e trucioli di materiali ferrosi	D	X		X
120102		polveri e particolato di materiali ferrosi	D	X		X
120103		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	D	X		X
120104		polveri e particolato di materiali non ferrosi	D	X		X
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	D	X		X
120112	*	cere e grassi esauriti	B	X		X
120113		rifiuti di saldatura	D	X		X
120114	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	B	X		X
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	D	X		X
120116	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	B	X		X
120117		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	D	X		X
120118	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	B	X		X
120120	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze	B	X		X





CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
				R13	R12	D15
		pericolose				
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	D	X		X
140604	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	B	X		X
140605	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	B	X		X
150101		imballaggi in carta e cartone	D	X	X	X
150102		imballaggi in plastica	D	X	X	X
150103		imballaggi in legno	D	X	X	X
150104		imballaggi metallici	D	X	X	X
150105		imballaggi in materiali compositi	D	X	X	X
150106		imballaggi in materiali misti	D	X	X	X
150107		imballaggi in vetro	D	X	X	X
150109		imballaggi in materia tessile	D	X	X	X
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	B	X		X
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	B	X		X
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	B	X		X
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	D	X		X
160103		pneumatici fuori uso	D	X		X
160112		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	D	X		X
160117		metalli ferrosi	D	X	X	X
160118		metalli non ferrosi	D	X		X
160119		plastica	D	X	X	X
160120		vetro	D	X		X
160122		componenti non specificati altrimenti	D	X		X
160211	*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	C2	X		
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	C2	X		
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	C1	X		
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	B	X		X
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	C1-D	X		X
160303	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	B	X		X
160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	D	X		X
160305	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	B	X		X
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	D	X		X
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	B	X		X
160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	D	X		X
160506	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	B	X		X
160507	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	B	X		X
160508	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	B	X		X
160509		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	D	X		X



CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
				R13	R12	D15
160601	*	batterie al piombo	B	X		X
160602	*	batterie al nichel-cadmio	B	X		X
160604		batterie alcaline (tranne 160603)	D	X		X
160605		altre batterie ed accumulatori	D	X		X
160709	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	B	X		X
161106		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	D	X		X
170201		legno	D	X		X
170202		vetro	D	X		X
170203		plastica	D	X		X
170204	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	B	X		X
170401		rame, bronzo, ottone	D	X		X
170402		alluminio	D	X		X
170403		piombo	D	X		X
170404		zinco	D	X		X
170405		ferro e acciaio	D	X		X
170406		stagno	D	X		X
170407		metalli misti	D	X		X
170410	*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	B	X		X
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	D	X		X
170603	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	B	X		X
170604		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	D	X		X
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	D	X		X
180101		oggetti da taglio (eccetto 180103)	D	X		X
180102		parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103)	D	X		X
180103	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	A	X		X
180104		rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	D	X		X
180106	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	B	X		X
180107		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	D	X		X
180108	*	medicinali citotossici e citostatici	B	X		X
180109		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	D	X		X
180110	*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	B	X		X
180201		oggetti da taglio (eccetto 180202)	D	X		X
180202	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	A	X		X
180203		rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D	X		X
180205	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	B	X		X
180206		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	D	X		X
180207	*	medicinali citotossici e citostatici	B	X		X
180208		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	D	X		X
190806	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	B	X		X
190904		carbone attivo esaurito	D	X		X
190905		resine a scambio ionico saturate o esaurite	D	X		X
200101		carta e cartone	D	X		X

CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
				R13	R12	D15
200110		abbigliamento	D	X		X
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	C2	X		
200123	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	C2	X		
200127	*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	B	X		X
200128		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	D	X		X
200129	*	detergenti contenenti sostanze pericolose	B	X		X
200131	*	medicinali citotossici e citostatici	B	X		X
200132		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	D	X		X
200133	*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	B	X		X
200134		batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133	D	X		X
200135	*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	C2	X		
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	C1	X		
200307		rifiuti ingombranti	D	X		X

9. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

**I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.**

10. presso l'impianto non si effettuano miscele;
11. **SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

11.1 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 11.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria: *“Rinnovo Tal Quale Autorizzazione messa in riserva, deposito preliminare e recupero rifiuti pericolosi e non” - tav. n. 01 del settembre 2018*”, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 11.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 11.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 11.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della “non pericolosità”.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

#### **METALLI FERROSI E NON FERROSI**

- 11.4** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 11.5** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 11.6** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 11.6.1** L'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 11.6.2** La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 11.6.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
- 11.6.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
- 11.6.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 11.6.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
- 11.6.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di “anomalia radiometrica”);
- 11.6.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;

- 11.6.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 11.6.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 11.6.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 11.6.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
- 11.6.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
- 11.6.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
- 11.6.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
- 11.6.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
- 11.6.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
- 11.6.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 11.6.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 11.6.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- 11.6.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.

230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

- 11.6.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti. Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 11.6.8** Le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse;
- 11.6.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

## **RAEE**

**11.7** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

**11.8** l'impianto deve essere dotato di:

- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

**11.9** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta oppure devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;

**11.10** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:

**11.10.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei

refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

**11.11** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

**11.12** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

**11.13** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

**11.14** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

**11.15** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

## **PILE E ACCUMULATORI**

**11.16** per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori regolamentati dal d.lgs. 188/08, l'Impresa presso l'impianto può effettuare operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) e di selezione/cernita (R12), le quali devono rispettare, per l'attività autorizzata, quanto previsto dall'Allegato II al suddetto decreto legislativo, ed in particolare, oltre a quanto già stabilito con le prescrizioni di carattere generale contenute nel presente provvedimento, quanto segue:

**11.16.1** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

**11.16.2** deve essere garantita:

- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
- idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio;

**11.16.3** lo stoccaggio di tali tipologie di rifiuti deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:

- le tipologie di rifiuti stoccati (CER);
- lo stato fisico;

- la pericolosità dei rifiuti stoccati;
  - le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- 11.16.4** nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 11.16.5** l'impianto deve possedere e rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- 11.16.6** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 11.16.7** l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;
- 11.16.8** il conferimento di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
- 11.16.9** le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 11.16.10** le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi;
- 11.16.11** lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 11.16.12** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 11.16.13** lo stoccaggio deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 11.16.14** nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 11.16.15** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ad essere provvisti di sistemi di chiusura;
- 11.16.16** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 11.16.17** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici;
- 11.16.18** i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 11.16.19** lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per tali sistemi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;



**11.16.20** le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;

**11.16.21** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

#### **VARIE**

**11.17** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;

**11.18** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);

**11.19** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;

**11.20** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;

**11.21** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;

**11.22** i rifiuti con CER 170504 "terre e rocce", non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna B - Tabella 1 - dell'Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;

**11.23** non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi diverse caratteristiche di concentrazione di contaminanti, ivi compresi quelli aventi come riferimento i limiti individuati dalla Tabella 1 (colonne A e B) dell'Allegato n. 5, al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;

**11.24** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

**11.25** per i rifiuti pericolosi contenenti amianto identificati con CER 150111\*, l'Impresa può effettuare esclusivamente lo stoccaggio provvisorio (D15), quest'ultimo limitato al miglioramento delle caratteristiche di tenuta degli imballaggi di confezionamento sulle partite conferite all'impianto, così da aumentare le condizioni di sicurezza sia igienico-sanitaria, sia ambientale; è vietata la rimozione dei materiali di confezionamento impiegati sui rifiuti al momento del confezionamento presso il sito di produzione; tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla norme in materia di tutela della salute dei lavoratori e nel rispetto di quanto prescritto ai precedenti. Tutti gli

interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla norme in materia di tutela della salute dei lavoratori;

- 11.26** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 11.27** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 11.28** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 11.29** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 11.30** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiana anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

## **12. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI**

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI  
***Dr. Piergiorgio Valentini***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti  
ex art.208 Dlgs 152/06**

**PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI**

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

**PRESCRIZIONI PARTE GENERALE**

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
  - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
  - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
  - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
  - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
  - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
  - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;
14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
  - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
  - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
  - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

## PIANI

### Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

## Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### Generali

1. **D.lgs. 152/2006** “Norme in materia ambientale”;
2. **D.m. 5 febbraio 98** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
3. **L.r. 26/2003** “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;



11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

#### **Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti**

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

#### **Impatto acustico**

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

#### **Impianti mobili**

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

#### **Carta**

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

#### **Vetro**

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

#### **Rottami metallici**

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

#### **R.A.E.E**

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

#### **Amianto**

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

#### **Biocombustibili**

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

#### **Compostaggio**

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

#### **Discarica**

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

#### **Fanghi**

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

#### **Inerti**

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

### **Miscelazione**

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

### **Olii usati**

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

### **PCB**

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

### **Pile e accumulatori**

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

### **Plastica**

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

### **Rifiuti sanitari**

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

### **Veicoli fuori uso**

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.



29 ottobre 2018

Al Direttore del SETTORE

RIFIUTI E BONIFICHE

fasc. 9.11/2018/887

1

**Settore Risorse Idriche e Attività estrattive – Servizio Acque Reflue**

**PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 208 D.LGS. 152/06  
COMPONENTE SCARICO - CIP RI04683Z**

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA**

**OGGETTO: autorizzazione unica ex art. 208 del D.L.vo 152/06 -Autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, per l'insediamento ubicato in via Mercalli, 27 nel comune di Settimo Milanese (MI), al l.r. pro tempore della ditta ANECO S.r.l.**

**1. ANAGRAFICA**

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI04683Z
RAGIONE SOCIALE	ANECO SRL
C.F./P.IVA	05522320968
SEDE LEGALE	Via G. Mercalli, 27 - Settimo Milanese (MI)
SEDE OPERATIVA	Via G. Mercalli, 27 - Settimo Milanese (MI)
CODICE ATECO	n.p.

**2. LOCALIZZAZIONE**

Foglio catastale	21
Particella catastale	123
Gauss Boaga scarico	n.p.
Via/Piazza/Località	Via Giuseppe Mercalli, 27
Comune	Settimo Milanese (MI)

**Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive**

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel.: 02.7740.3588 - pec: [protocollo@pec.cittametropolitana .mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

Responsabile del procedimento: Susanna Colombo, Tel.: 027740.5875 - email: [su.colombo@cittametropolitana.mi.it](mailto:su.colombo@cittametropolitana.mi.it)

Istruttoria Tecnica (persona alla quale rivolgersi per informazioni sulla pratica): Maurizio Lesmo - Tel.: 027740.1 - email: [m.lesmo@cittametropolitana.mi.it](mailto:m.lesmo@cittametropolitana.mi.it)

### 3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

L'azienda attualmente possiede autorizzazione allo scarico rilasciata con allegato tecnico di ATO del 04/05/2015, prot. 5648, ripreso interamente nell'autorizzazione per la gestione rifiuti (ex art. 208 del TUA) emessa dalla Città Metropolitana di Milano con R.G. 5921/2015, prot. 169483/2015 del 02/07/2015, in scadenza il 24/04/2019. Conseguentemente la ditta richiede il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura e delle acque di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente.

L'approvvigionamento idrico dell'insediamento avviene esclusivamente da acquedotto pubblico; sono escluse altre fonti di approvvigionamento idrico quali pozzi, bacini o altro. Le acque prelevate dall'acquedotto sono destinate esclusivamente ad uso civile.

L'insediamento è allacciato alla rete fognaria pubblica posta su via Mercalli, nella quale confluiscono le acque di prima pioggia, oltre che le acque reflue domestiche.

Le acque meteoriche di seconda pioggia (oggetto del presente allegato tecnico) e quelle raccolte dalle coperture vengono disperse in loco attraverso dei pozzi perdenti.

L'attività svolta nell'insediamento produttivo rientra per tipologia tra le attività di cui al R.R. n.4/2006, art.3 comma 1 lett. b.

Presso l'insediamento è presente un disoleatore/chiarificatore a setti in continuo, a monte di un pozzetto selezionatore. Quest'ultimo recapita le acque di prima pioggia in una vasca di accumulo e le acque di seconda pioggia direttamente in un pozzo perdente. Per il controllo qualitativo delle acque meteoriche di seconda pioggia è presente un pozzetto di campionamento dedicato denominato PC2 in pianta.

### 4. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

1. Istanza pervenuta dalla ditta con prot. n. 0222748 del 25/09/2018 ;
2. Avvio del procedimento con prot. n. 0227645 del 01/10/2018 ;
3. Istanza pervenuta presso il Servizio Acque Reflue il 02/10/2018.

### 5. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

- Favorevole con prescrizioni

### 6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI (specifiche per procedimento)

- a) Lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia, scaricate a completo riempimento della vasca di prima pioggia, deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla **tabella 4 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.**;
- b) I limiti di accettabilità dello scarico dovranno essere rispettati ai pozzetti di ispezione/campionamento finali, posti subito a monte del punto di scarico in pozzo perdente;
- c) I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto dall'art.101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) Dev'essere garantita la separazione delle condotte e la separata campionabilità dei reflui; pertanto dovrà essere esclusa qualsiasi commistione fra le linee di convoglio dei reflui a monte dei pozzetti di ispezione/campionamento; in nessun caso le acque meteoriche devono raggiungere il sistema depurativo biologico dei reflui di origine domestica;
- e) Nel pozzetto fiscale, posto immediatamente a monte dell'immissione dello scarico, dovrà essere predisposto idoneo punto di prelievo, che dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile ed ispezionabile per lo svolgimento dei campionamenti;

- f) Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e dispersione esistenti, per le verifiche delle autorità preposte al controllo;
- g) La ditta dovrà predisporre un programma ciclico di monitoraggio della qualità delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia inviate allo scarico. La ditta dovrà conservare un quaderno delle analisi periodiche delle acque reflue in esame, campionate con frequenza **almeno annuale**, in occasione di precipitazioni che ne consentano il prelievo;
- h) Qualora dopo accertamento analitico risulti che il dispositivo di trattamento adottato sia tale da non garantire idonei standard qualitativi, dovranno essere adottati altri dispositivi tali da riservare ai reflui un trattamento più spinto (per es. carboni attivi), per la salvaguardia del recettore;
- i) i prelievi e le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuati a cura di ARPA o da altro Laboratorio Certificato, fermo restando che le spese complessive del prelievo di campioni e delle analisi saranno a carico del concessionario. I referti delle analisi dovranno essere trasmessi, insieme all'istanza di rinnovo, all'Autorità Concedente;
- j) Periodici lavori di manutenzione e pulizia della rete idrica di scarico e dei sistemi depurativi presenti (almeno annualmente): controllo ed eventuale sostituzione dei filtri a coalescenza, svuotamento dei sedimenti, ecc.); gli interventi manutentivi effettuati dovranno essere annotati su apposito quaderno, conservato per eventuali controlli in merito; I rifiuti risultanti dalla pulizia/manutenzione dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
- k) I quaderni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo in caso di ispezione.
- l) Ai sensi delle norme tecniche regionali e statali fra il punto di scarico ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri;
- m) Ai sensi delle norme tecniche regionale di cui alla DGR 05/04/06 nr. 8/2318 e della Deliberazione CITAI – allegato 5 – punti 5 e 7 , la distanza tra il fondo del pozzo perdente ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 1 metro;
- n) Come previsto dall'art.5, comma 1 del R.R. 4/2006, tutte le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere impermeabilizzate;
- o) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire entro le 96 ore successive all'evento meteorico;
- p) E' fatto divieto di effettuare deposito di materie prime, rifiuti o quant'altro possa costituire pericolo di contaminazione della falda acquifera, in aree esterne sottoposte a dilavamento atmosferico e non presidiate da idonei bacini di contenimento;
- q) Tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, si dovrà procedere al loro contenimento con idonei prodotti, nonché dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;
- r) Qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico, nonché della formazione d'uso e/o della titolarità dello scarico, dev'essere preventivamente

autorizzata dalla Città Metropolitana di Milano e comunicata al Comune territorialmente competente;

- s) Dovranno essere eseguite le prescrizioni del D.lgs 152/06 e s.m.i. evitando, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, ogni rischio di inquinamento dell'acqua, del suolo e sottosuolo evitando altresì ogni danno e pericolo per l'incolumità e la sicurezza della collettività e degli addetti;
- t) Il presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere da realizzare o realizzate, si basa su quanto descritto nella planimetria e relazioni presentate a corredo dell'istanza.
- u) Sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

## **7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI**

### ◦ RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

- **D.lgs. 152/2006** *“Norme in materia ambientale”*;
- **L.r. 26/2003** *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*;
- **R.R. Lombardia n. 4/2006** *“Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*

### ◦ PRESCRIZIONI GENERALI

1. art. 101 c. 3) 4) 5) art. 113 c. 4) art. 124 c. 10) art. 129 c. 1) art. 130 c. 1) 2) 3) art. 137 c. 1) 2) 3) 8) 11) Dlgs 152/2006;
2. comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
3. comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
4. divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.

**Il Responsabile del procedimento**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE REFLUE**  
*Dott.sa Susanna Colombo*



Allegato: planimetria



DESCRIZIONE	AREA (mq)	PERCENTUALE (%)	ALTEZZA (m)	USO
Area di cantiere	100	10	3	Area di cantiere
Area di parcheggio	200	20	3	Area di parcheggio
Area di servizio	300	30	3	Area di servizio
Area di deposito	400	40	3	Area di deposito
Area di produzione	500	50	3	Area di produzione
Area di stoccaggio	600	60	3	Area di stoccaggio
Area di distribuzione	700	70	3	Area di distribuzione
Area di gestione	800	80	3	Area di gestione
Area di controllo	900	90	3	Area di controllo
Area di manutenzione	1000	100	3	Area di manutenzione

TABELLE IDENTIFICAZIONE AREE

LEGENDA COLORE AREE

- Area di cantiere
- Area di parcheggio
- Area di servizio
- Area di deposito
- Area di produzione
- Area di stoccaggio
- Area di distribuzione
- Area di gestione
- Area di controllo
- Area di manutenzione

LEGENDA LINEE E SIMBOLI

- Linea di cantiere
- Linea di parcheggio
- Linea di servizio
- Linea di deposito
- Linea di produzione
- Linea di stoccaggio
- Linea di distribuzione
- Linea di gestione
- Linea di controllo
- Linea di manutenzione

DESCRIZIONE	AREA (mq)	PERCENTUALE (%)	ALTEZZA (m)	USO
Area di cantiere	100	10	3	Area di cantiere
Area di parcheggio	200	20	3	Area di parcheggio
Area di servizio	300	30	3	Area di servizio
Area di deposito	400	40	3	Area di deposito
Area di produzione	500	50	3	Area di produzione
Area di stoccaggio	600	60	3	Area di stoccaggio
Area di distribuzione	700	70	3	Area di distribuzione
Area di gestione	800	80	3	Area di gestione
Area di controllo	900	90	3	Area di controllo
Area di manutenzione	1000	100	3	Area di manutenzione

TABELLE IDENTIFICAZIONE CODICI C.E.R.

DESCRIZIONE	AREA (mq)	PERCENTUALE (%)	ALTEZZA (m)	USO
Area di cantiere	100	10	3	Area di cantiere
Area di parcheggio	200	20	3	Area di parcheggio
Area di servizio	300	30	3	Area di servizio
Area di deposito	400	40	3	Area di deposito
Area di produzione	500	50	3	Area di produzione
Area di stoccaggio	600	60	3	Area di stoccaggio
Area di distribuzione	700	70	3	Area di distribuzione
Area di gestione	800	80	3	Area di gestione
Area di controllo	900	90	3	Area di controllo
Area di manutenzione	1000	100	3	Area di manutenzione

DESCRIZIONE	AREA (mq)	PERCENTUALE (%)	ALTEZZA (m)	USO
Area di cantiere	100	10	3	Area di cantiere
Area di parcheggio	200	20	3	Area di parcheggio
Area di servizio	300	30	3	Area di servizio
Area di deposito	400	40	3	Area di deposito
Area di produzione	500	50	3	Area di produzione
Area di stoccaggio	600	60	3	Area di stoccaggio
Area di distribuzione	700	70	3	Area di distribuzione
Area di gestione	800	80	3	Area di gestione
Area di controllo	900	90	3	Area di controllo
Area di manutenzione	1000	100	3	Area di manutenzione

PRIMITO DISTRIBUITO DA ING. ROMANO ARNESI		PRIMITO DISTRIBUITO DA SILVESTER SAMPATHA	
ANECO S.R.L. Via Roma, 10 - 00100 Roma (RM)		01	
IMPIANTO DI SANE AUTOREGOLAZIONE AEREA IN REGIME DI SOSTA FREQUENTE E RECUPERO RIUSO FORTISSIMO A PER. (art. 208 D.lgs. 152/02)		01 - 02	
PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DELLE AREE DI GESTIONE SPESA, SOSTA SPESA E SOSTA E TABELLA IDENTIFICAZIONE DEI CODICI C.E.R.		01 - 03	
		01	



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

Data 19/12/2018  
Protocollo 0017198  
Fascicolo 6.3\2018\64  
Pagina 1

**Spettabile:**

**Area Ambiente e Tutela del Territorio  
della Città Metropolitana di Milano**  
Viale Piceno 60  
20129 - Milano  
*c.a. Dott. Piergiorgio Valentini*

**Oggetto: Impresa Aneco S.r.l. - Istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Settimo Milanese (Mi), in Via Giuseppe Mercalli n. 27. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.**

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Aneco S.r.l. in data 25.09.2018 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 02.10.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 13500) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Settimo Milanese (Mi), Via Giuseppe Mercalli n. 27.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri di procedibilità inerenti il rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 11.09.2018 ed in data 10.10.2018 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 e dalla D.G.R. 8/II045 del 20/01/2010.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere espresso da MM S.p.A., in quanto Gestore del Servizio di depurazione per il Comune di Settimo Milanese, con nota del 26.10.2018 (Prot. n. 068062), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 11.10.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 14031) e pervenuto in data 26.10.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 14769).

Acquisito il parere espresso da Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A., in quanto Gestore del Servizio di raccolta dei reflui urbani per il Comune di Settimo Milanese, con nota del 14.11.2018 (Cod. Proc. n. 719681), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 11.10.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 14031) e pervenuto in data 14.11.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 15506).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 04.05.2015 (Prot. Uff. Ambito n. 5647), confluito nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano il 02.07.2015 (R.G. n. 5921/2015), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.

**L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

**amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.**

Distinti saluti.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della  
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale  
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

*Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta*  
*email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58*

*Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis*  
*email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it – Tel. 02/710493.46*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

Data 19/12/2018

Protocollo 0017198

Fascicolo 6.3\2018\64

## PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

<b>Ragione Sociale</b>	ANECO S.R.L.
<b>Indirizzo Sede legale</b>	SETTIMO MILANESE (MI) – VIA GIUSEPPE MERCALLI N. 27
<b>Indirizzo Impianto</b>	SETTIMO MILANESE (MI) – VIA GIUSEPPE MERCALLI N. 27
<b>Attività</b>	<i>Trasporto di merci su strada</i>
<b>Gestore dell'Impianto</b>	Sig.ra Samantha Bullegas in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa

**PREMESSO E RICHIAMATO** il Decreto Dirigenziale del 10.01.2018 (Prot. Uff. Ambito 301) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

### 1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

- 1.1. All'interno dell'insediamento vengono effettuate le operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di selezione e cernita (R12) di rifiuti speciali non pericolosi, di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività. Tale attività di gestione rifiuti è svolta interamente al coperto, all'interno di capannone pavimentato. La parte scoperta non è interessata dallo svolgimento dell'attività ma dalle sole operazioni di transito. L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie coperta pari a 300 mq, nonché da una superficie scoperta pari a 169 mq totalmente impermeabilizzata.
- 1.2. Dall'elaborato grafico "Tavola n. 01 avente ad oggetto *“PLANIMETRIA GENERALE CON INDICATE LE AREE DI GESTIONE RIFIUTI, SCARICHI IDRICI, SEZIONE E TABELLA RIASSUNTIVA DEI C.E.R. TRATTATI”* del Settembre 2018", allegato all'istanza si evince la presenza di un punto di scarico in pubblica fognatura indicato con il codice S1 e costituito da:
  - acque meteoriche di prima pioggia; le acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale, raccolte tramite una caditoia, sono inviate ad un dissabbiatore/disoleatore in continuo e successivamente sono immesse in un pozzetto separatore, dal quale le acque meteoriche di prima pioggia confluiscono ad una vasca di accumulo ed infine

convogliate in pubblica fognatura. Le acque meteoriche di seconda pioggia invece, dal pozzetto deviatore vengono disperse localmente tramite pozzo perdente;

- acque reflue civili originate dai servizi igienici, scaricate nella rete fognaria pubblica previo passaggio in una fossa Imhoff.

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture sono raccolte tramite apposite condotte e disperse localmente mediante n. 2 distinti pozzi perdenti.

- 1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a circa 30 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tavola n. 01 avente ad oggetto *"PLANIMETRIA GENERALE CON INDICATE LE AREE DI GESTIONE RIFIUTI, SCARICHI IDRICI, SEZIONE E TABELLA RIASSUNTIVA DEI C.E.R. TRATTATI"* del Settembre 2018".

## 2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da MM S.p.A., in quanto Gestore del Servizio di depurazione per il Comune di Settimo Milanese, con nota del 26.10.2018 (Prot. n. 068062) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale nella medesima data (Prot. Uff. Ambito n. 14769), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., in quanto Gestore del Servizio di raccolta dei reflui urbani per il Comune di Settimo Milanese, con nota del 14.11.2018 (Cod. Prod. n. 719681) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale nella medesima data (Prot. Uff. Ambito n. 15506), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.3. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.4. L'Impresa Aneco S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Giuseppe Mercalli n. 27 nel Comune di Settimo Milanese (Mi).
- 2.5. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di MM S.p.A. e di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo

dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

### 3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con il codice S1, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel “Regolamento del servizio idrico integrato”.**
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “Regolamento del servizio idrico integrato” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.**
- 3.5. **Entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal “Regolamento Locale d'Igiene” e dal “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).**
- 3.6. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata

con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.

- 3.8. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale, ad MM S.p.A. e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.9. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.**
- 3.10. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.11. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
- 3.12. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale, ad MM S.p.A. e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.13. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.18. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.19. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tavola n. 01 avente ad oggetto “*PLANIMETRIA GENERALE CON INDICATE LE AREE DI GESTIONE RIFIUTI, SCARICHI IDRICI, SEZIONE E TABELLA RIASSUNTIVA DEI C.E.R. TRATTATI*” del Settembre 2018 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.20. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

#### 4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di MM S.p.A. e di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando**





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

**L'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**

- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di MM S.p.A. e di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Settimo Milanese (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito  
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale  
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

*Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta*  
*email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58*

*Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis*  
*email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it – Tel. 02/710493.46*